

2.4 L'estensione dell'iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane

Esaurito il processo riformatore che consentì alle imprese artigiane di conquistare definitivamente e formalmente il riconoscimento di impresa minore, sorgeva l'esigenza da parte delle più illuminate forze di rappresentanza sindacale di favorire le potenzialità di crescita individuali di moltissime imprese. Tendenza che nella seconda metà degli anni '90, in seguito alla crisi della grande dimensione, era destinata a portare i settori più innovativi e ben strutturati dell'artigianato a esigere alcune condizioni giuridiche proprie delle società di capitale: «Quasi 20 milioni di metri quadrati abbandonati dalla grande impresa sono lì a dimostrare come i fenomeni del decentramento produttivo e della globalizzazione hanno inciso profondamente nel milanese. I piccoli producono ed erogano servizi, i grandi sempre più spesso diventano operatori finanziari. Senza timore di smentita possiamo sostenere, ed è il nostro slogan, che «artigianato e piccola impresa sono il motore della grande Milano» [...]. Se così è, e così è, occorre che all'impresa minore vengano date le gambe per poter sempre meglio svolgere il proprio ruolo di impresa che è anche ruolo sociale. I rapporti tra grandi e piccoli devono svolgersi con correttezza e all'interno di una condivisa logica di democrazia economica. Le imprese minori debbono poter essere capitalizzate, la nascita delle srl artigiane, fortemente sostenuta dal sistema Cna, è un primo passo verso tale possibilità. [...].¹

Questo editoriale scritto dal presidente della Cna milanese nel 2001, in preparazione delle assemblee statutarie, spiega bene quali erano state le ragioni politico-sindacali che spinsero la Cna insieme ad altre associazioni dell'artigianato, non tutte per la verità, ad affrontare la battaglia, poi vinta, come si deduce dalle parole di Pastore, volta a estendere l'iscrivibilità delle società a responsabilità limitata nell'albo delle imprese artigiane.

Va detto che molte cose erano cambiate in merito agli orientamenti ideologici della rappresentanza associativa artigiana, in seguito alla crisi devastante che l'ondata «mani pulite» nei primi anni '90 aveva prodotto nel panorama politico nazionale. Crisi che, come si sa, facilitò (referendum Segni del 1992) la nascita della «Seconda repubblica» per la modifica apportata dalla nuova legge elettorale nel quadro democratico che traghettò l'Italia da un sistema proporzionale puro a un sistema maggioritario imperfetto. La cancellazione dei partiti minori storici (Pri, Pli, Psdi), la scomparsa del Psi di Bettino Craxi, la progressiva autoeliminazione della Dc e la trasformazione del Pci prima in Pds («svolta della Bolognina» di A. Occhetto) e successivamente in Ds («la cosa 2» di M D'Alema), e la metamorfosi dell'Msi in An (in realtà queste ultime dovute più in generale alle rivoluzioni avviate nell'est europeo durante il 1988 e sfociate nella «caduta del

¹A. Pastore, *Giovani alleanze e nuove tecnologie nel futuro Cna*, «Italia Oggi», 20 aprile 2001.

muro di Berlino» del 1989), nonché la nascita di nuove formazioni come Alleanza democratica e Forza Italia, portarono il paese a rivoluzionare i vecchi schieramenti politici per riposizionare le forze in campo (vecchie e nuove) all'interno di un mal digerito bipolarismo elettorale (Berlusconi/Prodi del '94 e '96, Berlusconi/Rutelli del 2001). Tutto questo modificò profondamente la naturale collocazione politica delle associazioni artigiane svincolando definitivamente gli organismi dirigenti da legami partitici. All'interno delle singole associazioni si arrivò così al definitivo superamento degli antichi meccanismi di formazione e selezione dei quadri, decretando anche la morte delle componenti interne (ciò vale in particolar modo per la Cna).

Come si vede infatti toni e contenuti nell'intervento di Pastore si discostano nettamente da quelli richiamati precedentemente di altri esponenti della Cna ed è lo stesso autore dell'articolo citato più sopra che lo afferma con nettezza: “[...] Terminato con la fine degli anni '90 il rinnovamento delle rappresentanze politiche, ci troviamo ora di fronte ad una compagine amministrativa omogenea di comune, provincia e regione [tutte vennero conquistate da esponenti del Polo della libertà], presupposto questo, indipendentemente dal credo politico di ciascuno di noi, per un rapporto chiaro con le istituzioni, ciascuno nel proprio ruolo e senza più «cinghie di trasmissione» tra partiti ed associazioni: sicuramente un paese più moderno”².

Ma anche la Confartigianato subì una drastica correzione di linea. La si ricordava arroccata su posizioni conservatrici e protezionistiche in netto contrasto con l'incalzare delle altre associazioni fino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato del 1985, la ritroviamo nel 1997 alla vigilia dell'applicazione del trattato di Maastricht (previsto per il 1° gennaio 1999) che si fa promotrice di un orientamento del tutto diverso: “La globalizzazione dei mercati, le sfide dell'Unione europea, un nuovo e più moderno rapporto tra stato ed economia: se dovessimo fissare in un ipotetico scenario alcune delle priorità del prossimo millennio, ci sembra che queste siano le tre grandi questioni con cui il mondo delle piccole imprese e dell'artigianato si troverà a fare i conti”³. Non sfugge come nelle parole del presidente nazionale Ivano Spallanzani il termine piccole imprese viene prima di artigianato, facendo intuire come il quadro di riferimento fosse l'impresa minore in cui l'artigianato si colloca e non più un segmento atipico le cui tradizioni occorreva tutelare con norme e regolamenti. Proseguiva infatti Spallanzani: “[...] Dobbiamo immaginare l'artigianato non più ancorato ai mestieri tradizionali, ma pronto a recepire moltissime delle novità che nei prossimi anni rappresenteranno la condizione di impresa autonoma e di lavoro dipendente. Cambia il mercato perché la globalizzazione ormai è nei fatti, cambiano gli obiettivi della nostra democrazia economica e a tutti gli attori di questo processo verranno offerte, almeno formalmente,

²*Ibidem.*

³I. Spallanzani *postfazione* in D. Pesole *L'artigianato nell'economia...*, cit, pag. 301.

le stesse opportunità. Si naviga – Internet in questo senso ha aperto frontiere prima impensabili - in un contesto in cui anche il piccolo imprenditore può godere di una sorta di pari opportunità. Toccherà a noi creare le condizioni perché queste opportunità vengano colte, e si traducano in scelte conseguenti”⁴, concludendo con un'esortazione all'organizzazione:”La vera sfida per chi rappresenta logiche di azienda, manifestando, al tempo stesso, una sensibilità sociale è ora sul disegno strategico del ruolo futuro della piccola impresa [...] Occorre sgombrare il campo dal vecchio modo di concepire l'artigianato, le piccole imprese e lo stesso lavoro. S'impone anche a livello politico e culturale un cambio di marcia, così da non interpretare quel che accade nel nostro mondo con schemi culturali che fanno parte del vecchio approccio politico, e che nel passato si è tradotto in una sorta di scambio che spesso ha assunto i connotati dell'assistenzialismo, soprattutto nel mezzogiorno e certamente non a favore dell'Italia che lavora e produce: tali schemi sono i fossili del sistema”⁵.

Questo clima orientato verso un forte rinnovamento della politica sindacale portò le associazioni maggiori Cna e Confartigianato ad affrontare unitariamente la battaglia per estendere all'artigianato la possibilità di costituire società a responsabilità limitata.

Si giunse dunque nel 1997 ad una prima revisione della legge 443 del 1985.

Con l'approvazione della legge n. 133 del 20 maggio 1997 ⁶, infatti, viene consentita l'iscrizione (o meglio, erano tenuti all'iscrizione) ai soci accomandatari di Sas (Società in accomandita semplice) se questi rappresentavano la maggioranza sul totale dei soci di cui era

⁴*Ibidem*, p. 302.

⁵*Ibidem*, p. 305.

⁶“La legge 20 maggio 1997 n.133 ha esteso anche alla società in accomandita semplice la possibilità di esercitare un'impresa artigiana, subordinandola al verificarsi delle seguenti condizioni: a) devono essere rispettati gli scopi e i limiti dimensionali della legge-quadro sull'artigianato; b) il socio accomandatario: -deve possedere i requisiti che qualificano come imprenditore individuale artigiano; -non deve essere socio unico di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. Per quel che riguarda i divieti, non è previsto alcun limite per il socio accomandante, per il quale del resto è preclusa la possibilità di essere artigiano; pertanto, egli potrà partecipare a qualsiasi altra società, anche artigiana, e in particolare potrà esercitare un'impresa individuale artigiana. La norma preclude a rigore al socio accomandatario una partecipazione a un'altra S.A.S in qualità di socio accomandante, ciò invero appare eccessivo, dato che al socio accomandante è preclusa un'ingerenza nell'attività dell'impresa (sia dal punto di vista amministrativo – gestionale che di quello lavorativo) [...]. Un limite indiretto allo svolgimento di altre attività imprenditoriali è costituito dall'esistenza del divieto di titolarità di più imprese artigiane; di conseguenza il socio accomandatario «artigiano»: -non potrà essere titolare di un'impresa individuale artigiana; -non potrà essere socio di altre società in nome collettivo o a responsabilità limitata pluripersonale, a meno che la partecipazione non comporti un intervento nell'attività lavorativa o che tale intervento si svolga senza i caratteri previsti per il socio artigiano. Si osserva che, a differenza di quanto previsto per le SNC e le società cooperative, per le SAS non è richiesta espressamente la preminenza del lavoro sul capitale; tuttavia, come per l'impresa individuale della indispensabile prevalenza del lavoro manuale dell'artigiano nel processo produttivo” (S. Vallasciani, *L'impresa artigiana*, Milano, 2001, p. 30).

composta la società: “[...] A differenza di quanto previsto per la società in nome collettivo, nella quale occorre che solo la maggioranza dei soci o uno dei due lavorino personalmente e manualmente con carattere di prevalenza nel processo produttivo, è richiesto che soddisfino questa condizione tutti i soci accomandatari (che l'art.2318 c.c. parifica nei diritti e negli obblighi ai soci della snc); pertanto tutti gli accomandatari devono essere soci «artigiani». [...] In questo modo si contribuisce a garantire la preminenza del lavoro sul capitale, che viene influenzata negativamente dalla presenza di soci capitalisti, quali gli accomandanti”⁷ La norma comunque rappresentava un fatto evolutivo, consentendo una prima apertura nei confronti di società in cui il capitale può assumere una funzione anche determinante (si pensi al possibile apporto in tal senso che poteva venire da o dai soci accomandanti, coloro cioè che non prestano il proprio lavoro ma che partecipano all'impresa esclusivamente in termini economici). “Nel silenzio della legge, - scrive un commentatore - non è previsto un rapporto numerico tra l'interpretazione secondo cui è necessario che i soci accomandatari siano numericamente superiori agli accomandanti, come sostenuto dall'Inps nella circolare n. 126 del giugno 1997”⁸, anche se in effetti la norma era dovuta principalmente alla necessità di allargare il numero dei contribuenti ai fini previdenziali, poiché l'iscrizione all'albo, come si è detto, rappresentava anche il requisito per aprire la posizione nell'apposita sezione dell'Inps: “La legge 20 maggio 1997 n.133, entrata in vigore il 5 giugno 1997, ha disposto, come già visto, che l'esercizio dell'impresa artigiana può svolgersi anche adottando la forma giuridica della società in accomandita semplice [insieme alle srl unipersonali prima e alle srl pluripersonali poi, come si vedrà successivamente]. Ciò comporta conseguenze anche a livello previdenziale, dato che gli imprenditori artigiani debbono obbligatoriamente iscriversi alla gestione artigiani presso l'Inps. L'istituto di previdenza, con la circolare 2 giugno 1997 n.126, ha precisato che l'estensione dell'obbligo assicurativo: [...] c) opera nei confronti dei soci accomandatari delle sas con esclusione anche in questo caso dell'accomandatario che è anche socio unico di srl o socio accomandatario di società in accomandita semplice. In tutti i casi esaminati il socio deve ovviamente avere i requisiti di cui all'art.2 della legge n. 443/1985, [...] non sono inclusi tra i soggetti assicurabili i soci accomandanti. Anzitutto la dottrina prevalente ritiene che essi [i soci accomandanti] non possano essere soci d'opera e che si debbano limitare a un conferimento di capitale. Ma anche ammettendo che nel contratto sociale sia previsto un loro apporto lavorativo, peraltro non espressamente vietato dalla legge, i soci accomandanti non sarebbero comunque iscrivibili negli elenchi nominativi in quanto privi del requisito della piena responsabilità

⁷*Ibidem*, p. 31.

⁸*Ibidem*.

dell'impresa (la loro responsabilità è infatti limitata al solo capitale conferito)⁹.

La stessa legge (n. 133 del 20 maggio 1997) consentiva di svolgere l'attività artigiana alle società a responsabilità limitata in forma di società unipersonale. Questo secondo aspetto era dovuto, più che ad una scelta di carattere politico, agli effetti prodotti dall'approvazione del decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 88 in attuazione della direttiva Cee n.89/667, che istituiva anche in Italia la società a responsabilità limitata composta da un unico socio: “Con il Decreto Legislativo 3 Marzo 1993 n. 88 (pubblicato il 3/4/93 sulla Gazzetta Ufficiale n. 78) l'Italia ha dato attuazione alla 12^a Direttiva Cee n. 89/667 in materia societaria, introducendo nell'ordinamento giuridico nazionale l'istituto della società a responsabilità limitata composta da un unico socio, chiamata anche Impresa individuale a responsabilità limitata. Nelle intenzioni del legislatore tale tipo di società dovrebbe facilitare la creazione o la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare; inoltre dovrebbe concorrere a diminuire il fenomeno, peraltro ancora molto diffuso, dell'intestazione di quote societarie a persone "di comodo" e le, ancora più pericolose, fittizie interposizioni di persone. Il vantaggio della srl unipersonale consiste essenzialmente nella possibilità concessa agli imprenditori di godere di tutte le agevolazioni previste per le società senza però doverne condividere con altri la gestione e, allo stesso tempo, limitare la responsabilità patrimoniale al solo capitale conferito nella società”¹⁰

⁹*Ibidem*, p. 147.

¹⁰ La costituzione di tale tipo di società non presenta alcun problema particolare: la si costituisce attraverso un atto unilaterale che è soggetto alle medesime formalità previste per il "contratto di società" e acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. Adempiendo a tutte le formalità richieste dalla Legge, la srl può diventare unipersonale anche dopo essere stata costituita "normalmente", nel momento cioè in cui viene a mancare la pluralità dei soci e questa non viene ricostituita. Naturalmente, a tutela dei terzi, sono previste forme di pubblicità legale leggermente diverse dalla normale srl: ad esempio è fatto obbligo di depositare nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dell'unico socio. Inoltre la società è obbligata ad indicare negli atti e nella corrispondenza che la stessa appartiene ad un unico socio e se viene stipulato un contratto tra la società ed il suo unico socio deve essere obbligatoriamente trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione, ove esistente, o risultare da atto scritto, da conservare tra i documenti della società. Il capitale sociale minimo è di venti milioni e deve essere interamente versato fin dal momento della costituzione con esclusione della possibilità di dilazionarne il versamento con lo strumento dei "decimi". L'elemento determinante per la costituzione di tale tipo di società è comunque il beneficio della responsabilità limitata. Attraverso la netta separazione tra i beni personali (che non potranno mai essere intaccati salvo i casi previsti dall'art. 2497, di cui si dirà) e quelli propri della società, l'imprenditore può operare con la consapevolezza di rischiare solo il patrimonio investito per quella impresa. L'art. 2497 del Codice Civile richiama l'attenzione sulla responsabilità dell'unico socio e fissa i soli tre casi in cui può essere chiamato a rispondere illimitatamente delle obbligazioni assunte, con tutto il proprio capitale: a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma (capitale sociale non versato interamente); c)

Come per le Sas, anche per le Srl unipersonali vengono rispettati i principi e i requisiti previsti dalla legge 443/85: "La legge 20 maggio 1997 n.133 ha esteso anche alle società a responsabilità con unico socio la possibilità di esercitare un'impresa artigiana, purché: a) vengano rispettati gli scopi e i limiti dimensionali della legge n.443/85; b) il socio unico;-abbia i requisiti dell'imprenditore individuale artigiano; -non sia socio unico di altra società in accomandita semplice"¹¹.

Come detto però, tale estensione non era dovuta a un atto politico o a una volontà precisa del legislatore intesa a rivedere la figura giuridica dell'artigiano, ma derivava dalle conseguenze introdotte con il citato Decreto Legislativo 3 Marzo 1993 n. 88: "La formulazione letterale della disposizione appare contraddittoria; il socio unico di Srl unipersonale, in quanto tale, per definizione gode della limitazione di responsabilità, e quindi non avrebbe il requisito della piena responsabilità patrimoniale che caratterizza l'artigiano. Quindi per dare un significato alla norma occorre escludere che al socio della Srl unipersonale venga richiesta la piena responsabilità derivante dall'esercizio dell'impresa, con l'assunzione di tutti i rischi e gli oneri connessi alla sua direzione e gestione. In conseguenza di ciò, la dottrina ritiene che anche per la srl unipersonale sia valida la disposizione dell'art. 2487 c.c.; che riconosce la possibilità di affidare l'amministrazione a non soci. Il socio di Srl unipersonale deve pertanto unicamente prestare la propria attività lavorativa personalmente e professionalmente, svolgendo in maniera prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. [...] Anche alla Srl unipersonale si applica la stessa disposizione sul trasferimento delle quote del socio vista in precedenza per la Sas; pertanto l'impresa esercitata dalla Srl unipersonale resta artigiana solo se il nuovo socio unico ha i requisiti che lo qualificano come artigiano secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 443/85"¹².

fino a quando la società (dal momento della costituzione) non ha depositato al Registro delle imprese la dichiarazione contenente tutte le generalità del socio unico. La Srl unipersonale non può nascere come "trasformazione" di una ditta individuale ma semmai attraverso il conferimento di questa.

¹¹*Ibidem*.

¹²*Ibidem* p. 32.